

	- CONTRATTO DI APPALTO -	
	CIG: 8815606435 - CUP: B67E19000030007	
	Per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la	
	fornitura con posa in opera "CHIAVI IN MANO" di un	
	"MUSEO VIRTUALE DEGLI ECOSISTEMI" (Virtualmuseum)	
	comprensivo della struttura hardware, del software e	
	dei servizi necessari al suo funzionamento	
	nell'ambito del Progetto Progetto PON IR01_00028 -	
	LifeWatchPLUS - LifeWatch	
	<b>TRA</b>	
	Il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e	
	Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale	
	delle Ricerche (nel seguito "DSSTTA-CNR"), con sede	
	in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma, codice	
	fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006,	
	rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore	
	f.f.Dott. Fabio TRINCARDI, domiciliato per la carica	
	presso la sede del CNR, munito degli occorrenti poteri	
	in forza di decreto di nomina n. 24/2021 - Prot.	
	0034867/2021 del 13/05/2021	
	<b>E</b>	
	L'operatore economico "(completare)" (in seguito per	
	brevità anche "Ditta") partita IVA _____,	
	rappresentata da _____,	
	C.F. _____, sede legale _____	
		1

in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale

Rappresentante \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

I. con Decreto Direttoriale n.902 del 09/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 11/06/2019 al Foglio 1-2377, il progetto PIR01\_00028 LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull'Avviso n. \_\_\_\_\_;

II. con decisione di contrattare n.0046582/2021 del 30/06/2021 è stato ritenuto opportuno e cautelativo per il DSSTTA-CNR indire una gara a procedura aperta ai sensi degli artt.60 e 95 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

III. in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara e l'avviso, con le modalità indicate agli artt. 72 e 73 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, sulla G.U. dell'Unione Europea Serie \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ e G.U. Repubblica Italiana n. \_\_\_\_\_ e nella medesima data sul portale del CNR e sul sito del MIT;

IV. la Commissione di aggiudicazione, nominata in

	data _____ con provvedimento prot. _____ a	
	firma del direttore del DSSTTA-CNR, nella	
	riunione conclusiva del _____ ha formulato	
	la proposta di aggiudicazione in favore della	
	Ditta che ha ottenuto un punteggio di _____	
	punti su 100, per l'importo contrattuale di Euro	
	655.800,00 IVA esclusa;	
	V. il Responsabile Unico del Procedimento con atto	
	istruttorio Prot. DSSTTA-CNR _____ DEL	
	_____ ha comunicato la proposta di	
	aggiudicazione in favore della Ditta per	
	l'importo contrattuale su indicato;	
	VI. con provvedimento prot. _____ in data	
	_____ a firma del direttore f.f. del	
	DSSTTA-CNR, la Ditta è stata riconosciuta	
	aggiudicataria della fornitura in questione e	
	che la stessa ha manifestato la volontà di	
	impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente	
	contratto, alle condizioni, modalità e termini	
	di seguito stabiliti oltre a quelli indicati	
	nella documentazione di gara e nell'offerta	
	tecnica ed economica;	
	VII. la Ditta ha presentato tutta la documentazione	
	richiesta nel bando di gara ai fini della	
	stipula del presente contratto;	
		3

VIII.

IX. a seguito della verifica del possesso in capo alla Ditta dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione e decorsi i termini indicati all'art.32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione è divenuta efficace;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e il Capitolato Tecnico. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dalla Ditta nella medesima sede fatta eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dalla Ditta ed espressamente accettate dal DSSTTA-CNR.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura con

posa in opera "CHIAVI IN MANO" di un "MUSEO VIRTUALE DEGLI ECOSISTEMI" (Virtualmuseum) comprensivo della struttura hardware, del software e dei servizi necessari al suo funzionamento nell'ambito del Progetto Progetto PON IR01\_00028 - LifeWatchPLUS - LifeWatch presso la struttura CNR individuata nei documenti di gara e secondo le indicazioni ivi dettagliatamente descritte.

### **ART. 3 - CORRISPETTIVO IMPORTO**

L'ammontare complessivo del contratto, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dalla Ditta in sede di gara è pari a €. \_\_\_\_\_ oltre IVA. Il ridetto importo si riferisce alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'importo è dovuto unicamente alla Ditta e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del DSSTA-CNR. L'importo della fornitura è stato calcolato dalla Ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e politiche aziendali ed è, pertanto, da considerarsi fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità gravando sulla Ditta ogni rischio e/o alea.

### **ART.4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO**

Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che

dalle norme contenute nel presente contratto e, per

quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile:

- dall'offerta economica presentata dalla Ditta;

- dall'offerta tecnica presentata dalla Ditta;

- dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i (circolare CNR n. 5/2011, Prot. AMMCNTCNR N. 0007832 del 26/01/2011);

- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per la parte relativa al DUVRI

- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 (in materia di protezione dei dati personali);

- patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190;

#### **ART.5 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E**

#### **QUANTITÀ OGGETTO DELLA FORNITURA**

Le caratteristiche tecniche generali e le quantità oggetto della fornitura sono descritte nel Capitolato tecnico e nei connessi documenti di gara.

#### **ART. 6 - LUOGO DI CONSEGNA FORNITURA**

Il luogo di consegna e posa in opera della fornitura è presso l'Istituto di Nanotecnologia (NANOTEC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sede di Lecce - Via Lecce-Monteroni, 73047 Monteroni di Lecce (LE), codice NUTS ITF45

#### **ART. 7 - TERMINI DI ESECUZIONE**

Il tempo utile per la consegna e installazione della strumentazione è di 10 (dieci) mesi decorrenti dal giorno successivo dalla stipula del presente contratto.

Il termine ultimo per la messa in esercizio e verifica di conformità è di giorni naturali e consecutivi dalla consegna e installazione.

#### **ART.8 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE**

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a

destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura. Sono altresì a carico della Ditta tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura comprese le spese del contratto, spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione senza diritto di rivalsa nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli addetti contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel d.lgs. n.81/2008 e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della fornitura. A tal fine la Ditta si impegna ad utilizzare in sede di installazione personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale. Per quanto concerne gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico



bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

#### **ART. 9 - PENALI**

Fatto salvo il diritto del DSSTTA-CNR al risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze e le violazioni che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, il DSSTTA-CNR si riserva, nell'ipotesi in cui la ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente contratto e dal capitolato tecnico fosse imputabile alla Ditta, di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e qualificata a suo insindacabile giudizio, pari allo 0,1% dell'importo contrattuale fino a un massimo del 10%. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

#### **ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA**

Contestualmente alla firma del presente atto ed a garanzia delle obbligazioni contrattuali, la Ditta ha presentato una garanzia nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dimidata ai

sensi dell'art.93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 in relazione al possesso della certificazione ISO come da certificato prodotto dalla stessa, nella forma di fidejussione bancaria/polizza assicurativa N. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_. Detta garanzia è prodotta nelle forme richieste e precisamente prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del DSSTTA-CNR. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni a carico della Ditta. In particolare la garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il DSSTTA-CNR avrà il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, dunque, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della cauzione indicata nel presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere all'immediato

reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del DSSTTA-CNR. La garanzia definitiva sarà svincolata con le modalità indicate nell'art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in particolare, l'ammontare residuo sarà svincolato solo al momento del rilascio del certificato di verifica di conformità superata con esito positivo.

#### **ART.11 - RESPONSABILITÀ**

La Ditta è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. È, altresì, responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali.

#### **ART.12 - RECESSO**

Il DSSTTA-CNR potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto seguendo quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. Il DSSTTA-CNR potrà, altresì, recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili alla Ditta: i) per motivi di pubblico interesse; ii) in qualsiasi momento della fornitura in applicazione delle facoltà concesse dall'art. 1464 c.c.. La volontà di recesso sarà comunicata alla Ditta con un preavviso di almeno 30

giorni naturali e consecutivi. Il DSSTTA-CNR in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi ulteriore indennizzo o risarcimento.

### **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo quanto disposto dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, il DSSTTA-CNR ha diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione della fornitura;
- inadempimento riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
- applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del proprio personale;
- sospensione della fornitura da parte della Ditta

	senza giustificato motivo;	
	- rallentamento della fornitura senza giustificato	
	motivo in misura tale da pregiudicare	
	l'installazione nei termini previsti dal	
	contratto.	
	In caso di risoluzione del contratto per fatto della	
	Ditta verranno riconosciuti a quest'ultima solo gli	
	importi corrispondenti alla parte della fornitura	
	eseguita in modo completo ed accertata dal DSSTTA-	
	CNR. La Ditta dovrà in ogni caso risarcire al DSSTTA-	
	CNR qualsiasi danno diretto e indiretto che possa	
	comunque derivare dalla inadempienza della Ditta	
	stessa. Rimane ferma la facoltà da parte del DSSTTA-	
	CNR di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra	
	indicati. Ogni contestazione in merito alla	
	legittimità del provvedimento della risoluzione del	
	contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare	
	soltanto il risarcimento e non l'annullamento del	
	provvedimento adottato dal DSSTTA-CNR e non potrà	
	essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o	
	ritardare l'adempimento dell'obbligo ottemperare	
	all'esecuzione della fornitura. Nell'ipotesi di	
	risoluzione contrattuale, il DSSTTA-CNR procederà	
	all'incameramento della cauzione prestata,	
	all'eventuale escussione del danno, salvo il	
		13

risarcimento degli eventuali ulteriori danni. È, altresì, causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento, con immediata comunicazione al DSSTTA-CNR ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

#### **ART. 14 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all'art.105 del d.lgs. 50/2016 entro i limiti consentiti dalla legge e per le prestazioni preventivamente dichiarate in sede di gara. La Ditta è responsabile dei danni che dovessero derivare al DSSTTA-CNR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi ed oneri a carico della Ditta la quale rimane unica e sola responsabile nei confronti del DSSTTA-CNR della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. La Ditta manleva e tiene indenne il DSSTTA-CNR da qualsiasi pretesa avanza da soggetti terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o suoi dipendenti/ausiliari.

**ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. È vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Qualsiasi infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti al DSSTTA-CNR.

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

**ART.16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto ("DEC") è individuato dal DSSTTA-CNR nella persona del Sig\_\_\_\_\_. Per la Ditta il responsabile della corretta esecuzione del contratto è il Sig.\_\_\_\_\_. Il DEC comunica alla Ditta ogni

dato relativo all'esecuzione della fornitura, vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure eventualmente necessarie, cura la definizione e gestione della fornitura e da comunicazioni delle eventuali varianti.

#### **ART.17 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI**

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del d.lgs. 50/2016 in caso di novazione soggettiva, e comma 13 del medesimo articolo, in caso di cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

#### **ART. 18. - FORZA MAGGIORE**

Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso all'esigenza di rispettare misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La Parte che non



abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore  
avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura  
pari alla durata dell'impedimento determinato dalla  
suddetta causa.

#### **ART. 19 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA**

La fornitura dovrà essere garantita "Full risk" per  
un minimo di \_\_\_\_ (\_\_\_\_) mesi "on-site" dalla  
data dell'emissione del certificato di verifica di  
conformità con esito positivo.

Entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni solari dalla data della  
lettera dell'Ente con cui si notificano i difetti  
riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli,  
l'Operatore economico è tenuto ad adempiere a tale  
obbligo. Entro lo stesso termine l'Operatore  
economico deve, ove necessario, sostituire le parti  
logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente,  
ritirare il bene e sostituirlo.

#### **ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale  
l'Operatore economico italiano o straniero residente  
in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per  
gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia  
e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il  
documento elettronico al Sistema di Interscambio che  
si occuperà di recapitare il documento ricevuto

all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data dall'attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto previo ricevimento della fattura. La fatturazione avverrà come di seguito indicato:

- 30% dell'importo contrattuale a titolo di anticipo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, "L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si

	riferisce l'assicurazione e che rispondano	
	requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che	
	ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia	
	può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari	
	finanziari iscritti nell'albo degli intermediari	
	finanziari di cui all'articolo 106 del decreto	
	legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo	
	della garanzia viene gradualmente ed	
	automaticamente ridotto nel corso della	
	prestazione, in rapporto al progressivo recupero	
	dell'anticipazione da parte delle stazioni	
	appaltanti. Il beneficiario decade	
	dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
	l'esecuzione della prestazione non procede, per	
	ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
	contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti	
	gli interessi legali con decorrenza dalla data di	
	erogazione della anticipazione”;	
	- 70% dell’importo contrattuale a saldo, al termine	
	del contratto, con collaudo positivo.	
	La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il	
	rifiuto della stessa:	
	a) Il Codice Fiscale dell’Ente: 80054330586;	
	b) La Partita Iva dell’Ente: 02118311006;	
	c) Il riferimento al contratto (protocollo n°	

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

d) Il CIG 8815606435;

e) Il CUP B67E19000030007;

f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): \_\_\_\_\_;

g) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;

h) L'oggetto del contratto;

k) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

l) Il "commodity code" nel caso di fornitori stranieri;

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di legge secondo la L.50/2016 e s.m.i.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui all'omonimo articolo; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

#### **ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

La fornitura sarà soggetta a verifica per certificare

che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Le attività di verifica saranno effettuate entro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni solari dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Durante le suddette operazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dalla documentazione di gara e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.

L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'Operatore economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente

riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

#### **ART.23 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente contratto è redatto in lingua italiana.

La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo deroghe nel presente contratto citate. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ditta e il DSSTTA-CNR saranno regolate in via esclusiva dinanzi al Tar Lazio, Roma.

#### **ART.24 - SPESE ED ONERI FISCALI**

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della Ditta. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale ex art. 15 del d.P.R. 642/1972 a cura del DSSTTA-CNR, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del 20/07/2018,

con oneri interamente a carico della Ditta. Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

#### **ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.

Roma,

Per la Ditta

Per il DSSTA-CNR

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342

	c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli	
	del presente contratto	

	Per la Ditta	
--	--------------	--

	Per il DSSTA-CNR	
--	------------------	--